

MODIFICHE AL CONTRIBUTO UNIFICATO – ART. 37 D.L. 98/2011

Il [D.L. 06 luglio 2011 n. 98](#), pubblicato in G.U. 6.7.11 n. 155, con entrata in vigore alla stessa data, ha disposto l'aumento del contributo unificato per gli atti giudiziari e l'onerosità di talune procedure giudiziarie sinora esenti da pagamento (scarica la [Tabella riepilogativa del Contributo Unificato](#) aggiornata con le modifiche introdotte).

Le suddette disposizioni si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario) successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 98/11.

Si segnala in particolare la modifica introdotta dall'art. 37, co. 6 lett. q): “all'art. 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente: *"3-bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà."*